

Allegato alla delib. n. 93 del 10/9/20

STATUTO

Articolo 1

Denominazione - Natura - Soci

1.1 La società è denominata: "TecnoServiceCamere Società Consortile per Azioni" siglabile " T.S. Camere S.c.p.a."

1.2 La società consortile è costituita ai sensi degli articoli 2615 e 2325 del codice civile, non ha scopo di lucro ed è struttura del sistema camerale ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del d.p.r. 2 novembre 2005 n. 254 e successive modifiche ed integrazioni. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere reinvestiti.


1.3. Possono essere soci della società esclusivamente le Camere di Commercio, le loro Unioni Regionali, l'Unioncamere e le società pubbliche controllate dalle Camere di Commercio. E' espressamente esclusa la partecipazione, anche minoritaria, al capitale sociale della società, di soci privati.

Articolo 2


Sede

2. La società ha sede in Roma.

2.1 L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale in altro comune d'Italia, come pure l'indirizzo della stessa all'interno del comune senza che ciò costituisca, in quest'ultimo caso, modifica dello Statuto, nonché di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (quali ad esempio sedi secondarie, succursali, filiali o uffici amministrativi) purché in tale ultimo caso l'eventuale istituzione e/o soppressione di unità locali vengano ratificate dall'Assemblea dei soci. In tal caso resta fermo l'obbligo dell'Organo Amministrativo di procedere immediatamente all'inserimento e/o aggiornamento presso



IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scaccheri



il Registro delle Imprese delle unità locali operative della Società.

Articolo 3

Oggetto

3.1 La società si propone di costituire una organizzazione comune per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) l'attività di assistenza e consulenza nei settori tecnico-progettuali, compresi studi di fattibilità, ricerche, progettazioni e validazioni di progetti, direzione dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica e perizie attraverso tecnici a ciò preposti, studi di impatto ambientale, e nei settori finanziari, mobiliari e immobiliari, concernenti la costruzione, la ristrutturazione, il monitoraggio e l'organizzazione e gestione delle strutture e delle infrastrutture di interesse comune dei soci e dei servizi di tecnologia avanzata;
- b) l'attività di supporto alle Camere di Commercio non dotate di proprie strutture tecniche adeguate nelle funzioni e nelle attività di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 57 d.p.r. 2 novembre 2005 n. 254 e nei limiti previsti dall'art. 33 d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- c) attività di consulenza finalizzata alla gestione di patrimoni immobiliari di proprietà o utilizzati dai soci, assistenza per l'utilizzo dell'energia negli ambienti di lavoro ed in generale tutte le attività di consulenza indirizzate al risparmio energetico;
- d) l'attività di cui alla precedente lettera a) a favore dei soci, anche d'intesa con gli enti locali o altri organismi per la realizzazione dei piani integrati di sviluppo della Comunità Europea, dei piani nazionali di incentivazione, e/o tecnologici nonché di ogni altro tipo di piano e/o programma a base territoriale;
- e) l'attività di assistenza ai soci per i problemi del lavoro, per problemi ecologici, analitici, di qualità

dei prodotti nonché su tutte le tematiche che possono interessare ai fini del miglioramento delle condizioni di attività produttiva ivi comprese le attività di consulenza ed assistenza nell'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di igiene, di medicina del lavoro attraverso medici competenti e di ogni altra disciplina attinente; attività di assistenza ed affiancamento ai servizi metrici delle camere di commercio nell'espletamento delle verifiche periodiche;

f) in riferimento all'oggetto sociale l'attività di formazione ed informazione;

g) prestazione di servizi e attività di Global Service, facility e property management.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- prestazione dei servizi necessari alla corretta gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, del patrimonio immobiliare ed impiantistico (impianti di riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari e distribuzione acqua, elettrici, antenne, antincendio, sollevamento persone e cose, impianti tecnologici in generale); servizi di portineria con reception, segreteria, custodia e guardiana degli edifici; realizzazione e aggiornamento dell'anagrafe manutentiva delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici pertinenti; gestione e coordinamento delle imprese che operano nello stesso edificio o impianto; realizzazione, gestione e manutenzione impianti; predisposizione ed attuazione piani di manutenzione e, più in generale, di politiche manutentive; consulenza nell'ambito delle problematiche di gestione degli immobili e dei patrimoni immobiliari; censimenti immobiliari ed impiantistici; manutenzione di aree a verde; individuazione delle attività esercitate negli immobili e dei centri di costo pertinenti; resa di servizi in materia di sicurezza ex D.Lgs. 626/94; realizzazione e gestione di centri di telecontrollo e call center; fornitura e manutenzione di dotazioni hardware, software e trasmissione dati;

attività di supporto per il funzionamento dell'Ente (es. consegna documenti, valori e posta, servizi di fotocopiatura e rilegatura, servizio di fattorino ecc.); gestione sale convegni e relative attrezzature tecniche; gestione servizi di catering per convegni o eventi di rappresentanza; servizi di facchinaggio; manutenzione dei mobili e degli arredi in genere; fornitura di servizi di autonoleggio con e senza autista; gestione delle richieste di intervento e dei servizi di reperibilità; redazione e gestione del registro dei controlli periodici, di piani di evacuazione/emergenza e dei manuali d'uso e di manutenzione; attività di verifiche metriche periodiche e prelievo dei vini di qualità effettuati per conto delle Camere di Commercio socie, redazione di periodici informativi e della carta dei servizi; raccolta, richiesta, rinnovo, produzione ecc. di tutti i certificati e collaudi previsti dalle vigenti normative e rilasciati dagli enti preposti ai controlli relativi alla agibilità e sicurezza del fabbricato;

- fornire servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, in immobili, redigere e proporre piani pluriennali di intervento sia manutentivo sia di ristrutturazione, realizzare opere di ingegneria civile ed industriale nell'interesse dei soci, costruire edifici a qualsiasi scopo destinati;

- fornire in noleggio impianti, macchinari, attrezzature e macchine da ufficio;

- concedere in uso ai soci beni immateriali di proprietà della società.

- attività di assistenza dei soci relativa a processi di esternalizzazione, assistenza per l'utilizzo dell'energia negli ambienti di lavoro ed in generale tutte le attività di assistenza indirizzate al risparmio energetico.

Tutte le attività di cui al punto 3.1 potranno essere effettuate direttamente, con mezzi e personale propri

della società, o indirettamente mediante affidamento di prestazioni a società controllate e/o collegate e/o a terzi.

3.2 Gli scopi di cui sopra possono essere perseguiti sia mediante la gestione diretta delle attività, sia in via mediata tramite l'acquisizione di partecipazioni in altre società aventi scopi analoghi, escluse quelle di persone, i cui eventuali utili dovranno obbligatoriamente essere utilizzati per i propri fini statutari.

3.3 La Società può, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria compreso lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali (escluso il factoring), nonché promuovere, costituire o partecipare in altre società, escluse quelle di persone, in consorzi, in jointventure, anche transnazionali, purché nel rispetto dell'art. 2361 c.c..

La Società può inoltre prestare avalli, fidejussioni e garanzie, sia reali sia personali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse proprio o delle imprese partecipate.

Per il perseguimento degli scopi sociali la società potrà avvalersi anche del personale e delle strutture dei soci consorziati, previo accordo con i soci medesimi.

3.4 Sono comunque escluse dall'oggetto sociale della Società le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989, n. 39, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 5

Domicilio

5. Il domicilio, l'indirizzo telefax e quello di posta elettronica dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore (quando ricorre l'obbligo della sua nomina), per i loro rapporti con la società, sono quelli che risultano dai libri sociali.

Articolo 6

Capitale e azioni


6.1 Il capitale sociale è di euro
(.....) ed è diviso in numero
.....
(.....) azioni del valore nominale di
(.....) ciascuna.

6.2 L'aumento del capitale sociale a pagamento può essere attuato mediante conferimento di denaro o di beni in natura o di crediti, o le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci alle condizioni, limiti e deroghe di cui all'art. 2441 c.c.. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione o del connesso diritto di prelazione di cui all'art. 2441 terzo comma c.c., come sopra disciplinato, le azioni di nuova emissione rimaste non sottoscritte possono, salva diversa determinazione dell'Assemblea che ha deliberato l'aumento del capitale, essere collocate liberamente dall'organo amministrativo nel rispetto dei criteri di cui all'art. 1.3 del presente statuto.

6.3 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari esclusivamente nominativi ed indivisibili.

Articolo 7

6
IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scaccheri



Strumenti finanziari

7. La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, previa apposita modifica dello statuto che introduca nello stesso la disciplina delle modalità e condizioni di emissione, dei diritti che conferiscono, delle sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, della legge di circolazione.

Articolo 8

Finanziamenti

8. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 9

Trasferimento delle azioni per atto tra vivi. Prelazione

9 I trasferimenti di azioni per atto tra vivi sono sottoposti alle condizioni di seguito indicate.

9.1. Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

9.1.1 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento e dazione in pagamento. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.



9.1.2 Ogni comunicazione prevista dal presente articolo deve essere eseguita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o tramite posta elettronica certificata o altro mezzo che garantisca la prova della ricezione.

9.1.3 I termini previsti dal presente articolo per eseguire comunicazioni o esercitare diritti devono intendersi posti a pena di decadenza.

9.1.4 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

9.2. Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore:


9.2.1. della società, nel caso di acquisto di azioni proprie da parte di questa ai sensi dell'art. 2357 e s.s. c.c.;

9.2.2 delle Camere di Commercio

9.3. In tutti gli altri casi, la cessione delle azioni è soggetta al diritto di prelazione degli altri soci.

9.3.1. Il socio che intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione correlati all'emissione di nuove azioni, ovvero costituire o cedere diritti di godimento o di garanzia sulle azioni, deve darne comunicazione, tramite raccomandata a.r. oppure mediante messaggio di posta elettronica certificata, o altro mezzo che garantisca la prova della ricezione, al Presidente del Consiglio di amministrazione, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione.

9.3.2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ne dà notizia, entro dieci giorni, a tutti gli altri soci, i quali, nei sessanta giorni successivi, possono comunicare al Presidente, a mezzo raccomandata a.r. oppure mediante messaggio di posta elettronica



certificata, o altro mezzo che garantisca la prova della ricezione, la propria incondizionata volontà di acquistare le predette azioni, diritti di opzione, di godimento o di garanzia.

Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio di amministrazione comunica le proposte di acquisto al cedente, che vi rimane vincolato.

9.3.3. Nel caso che il diritto di prelazione di cui al presente punto venga esercitato da più soci, le azioni ed i diritti di opzione, di godimento o di garanzia che ne costituiscono oggetto vengono attribuiti in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.



L'esercizio del diritto di prelazione deve riguardare l'intera partecipazione azionaria e/o la totalità dei diritti di opzione, di godimento o di garanzia correlati all'emissione di nuove azioni oggetto di trasferimento.

9.3.4. In caso di mancato esercizio della prelazione, l'operazione di cessione delle azioni deve essere eseguita nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione; trascorso tale ultimo termine, il socio che intenda effettuare il trasferimento è tenuto a porre nuovamente in essere la procedura di cui al presente punto.

9.3.5. Nell'ipotesi di mancato esercizio della prelazione da parte dei soci nonché nell'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito, l'offerente, ottenuta l'accettazione del terzo all'acquisto, deve nondimeno ottenere dall'Assemblea ordinaria dei soci il gradimento all'ingresso del nuovo azionista.

La proposta dell'offerente deve essere presentata all'Assemblea dei soci entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta al Consiglio di amministrazione ed entro detto termine l'assemblea può essere convocata.

Fermo quanto previsto dal punto. 1.3., l'Assemblea dei soci può rifiutare il proprio gradimento alla vendita con motivata deliberazione basata sull'interesse della



società, assunta con le maggioranze prescritte dal successivo art. 17.

In caso di diniego non motivato del gradimento (ed in assenza di riscatto della partecipazione posta in vendita da parte degli altri soci), l'azionista che intende trasferire la propria partecipazione può esercitare il diritto di recesso dalla società.

9.3.6. I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione dei soci e senza il gradimento dell'assemblea di cui ai commi precedenti sono privi di effetto nei confronti della società e, pertanto, non possono essere annotati sul libro dei soci.

9.4. In tutti i casi in cui un socio intende cedere a qualsiasi titolo tutte le proprie azioni o parte di esse ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, l'efficacia del trasferimento è subordinata alla riconducibilità dell'acquirente ad uno dei soggetti indicati al punto 1.3 del presente statuto.

Articolo 10

Contributi - Recesso

10.1 I soci sono tenuti a versare alla società:

- contributi ordinari necessari per far fronte alle spese generali di gestione, determinati annualmente dall'Assemblea in proporzione alle quote possedute;
- contributi straordinari necessari per far fronte a spese aventi tale carattere, determinati dall'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, per la realizzazione di specifiche iniziative.

10.2 Qualora un socio si trovi in dissenso sulla opportunità o sulla misura dei contributi di cui al precedente punto, oppure sulla determinazione degli indirizzi strategici e operativi della società, egli ha facoltà di recedere dalla società in conformità alle disposizioni che seguono.

10.3 Hanno inoltre diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

I soci hanno, altresì, diritto di recedere in relazione al disposto dell'art. 18.3 del presente Statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).

10.4 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 11


Informativa

11.1. Ciascun socio ha diritto di controllare il bilancio di esercizio della società, nonché di accertarsi che l'amministrazione della società sia svolta in modo regolare, proficuo e razionale. A tal fine la società fornirà, al socio che ne faccia richiesta scritta, tutta la documentazione necessaria affinché tali diritti possano essere utilmente esercitati, consentendo, qualora fosse necessario, anche l'accesso agli uffici della società.

11.2. Devono essere inviati a tutti i soci:

- a) il budget, il Piano degli investimenti ed il bilancio, unitamente alla relazione previsionale sulla

11
IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scaticheri



gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;

b) il budget, il piano degli investimenti e la relazione previsionale approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente inoltre è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, ove motivatamente richiesto da uno dei soci, a fornire per iscritto al socio richiedente risposta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate.

Il Consiglio di Amministrazione redigerà con cadenza semestrale una situazione economica di periodo che verrà inviata a titolo informativo ai soci».

11.3. Ciascun socio è obbligato a comunicare senza indugio, all'organo amministrativo della società, la perdita della qualificazione soggettiva di cui all'art. 1.3. Tale evento costituisce giusta causa di immediata esclusione del socio dalla società e la liquidazione della sua quota secondo quanto disposto dall'art. 2437 ter c.c.. Sull'esclusione delibera l'assemblea, che deve essere convocata quanto prima nel rispetto dei termini di legge.



Articolo 12

Competenze dell'assemblea ordinaria

12.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

12.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e, quando obbligatorio, del soggetto al quale è demandata



- la revisione legale dei conti;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e. la determinazione degli indirizzi strategici e operativi della società;
- f. la determinazione in ordine al gradimento all'ingresso del nuovo azionista prevista dal precedente art. 9.3.5.

12.3 L'Assemblea Ordinaria inoltre:

- a) approva il Budget di esercizio e piano degli investimenti (RELAZIONE PREVISIONALE) predisposti dal Consiglio di Amministrazione e corredati dalla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto;
- b) autorizza il compimento da parte del CDA di atti negoziali di valore unitario superiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila) che non siano strumentali alle attività indicate nella predetta relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione o non siano ricompresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti;
- c) autorizza l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, la costituzione di Società controllate e/o partecipate, nonché la dismissione di partecipazioni in essere;
- d) autorizza la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami d'azienda.

Articolo 13

Competenze dell'assemblea straordinaria

13.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal

presente statuto.

13.2 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 25.6 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 14

Convocazione dell'assemblea

14.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

14.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

14.3 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

14.4 L'assemblea viene convocata, a scelta dell'organo amministrativo, mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori e sindaci in carica, con telefax con avviso di riscontro, ovvero con posta elettronica certificata, ovvero ancora a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova della ricezione, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Articolo 15

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

15.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti

legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

15.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 16

Assemblea totalitaria

16.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

16.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 17

Assemblea ordinaria: determinazione del quorum.

17.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

17.2 L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

17.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, salvo riguardo alla determinazione degli indirizzi strategici di medio e lungo periodo di sviluppo e operatività della società,

che debbono essere approvati dalla maggioranza dei due terzi dei soci presenti in assemblea.

17.4 Sia in prima che in seconda o ulteriore convocazione, l'assemblea ordinaria autorizza gli atti degli amministratori di cui all'art.12.3, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale presente in assemblea.

Articolo 18

Assemblea straordinaria: determinazione del quorum

18.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti più della metà del capitale sociale.

18.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate.

18.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 17/1/2003 n. 5, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti, rispetto all'introduzione o soppressione di clausole compromissorie, possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai

sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

Articolo 19

Norme per il computo dei quorum

19.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

19.2 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

19.3 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

19.4 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

19.5 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Articolo 20

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

20.1 Possono intervenire alle assemblee i soci che esibiscono i propri titoli azionari o certificati ovvero li abbiano spontaneamente e preventivamente depositati presso la sede sociale.

20.2 La convocazione può prevedere che i soci che intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) debbano, almeno due giorni lavorativi prima della

data fissata per l'assemblea, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli azionari (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni possono essere ritirate dopo la conclusione dei lavori assembleari anche in seconda o ulteriore convocazione.

20.3 Ogni socio può esprimere il diritto di voto nella misura massima della quota percentuale del capitale sociale rappresentato dalle azioni possedute ed esibite o depositate ai fini della legittimazione alla partecipazione in assemblea ai sensi dei precedenti articoli 20.1 e 20.2.

20.4 Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla esibizione/al deposito dei titoli azionari o certificati sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Articolo 21

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

21.1 Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

21.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

21.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

21.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

21.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società.

21.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

Articolo 22

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

22.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

22.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

22.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

22.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

22.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

22.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 23

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

23.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

23.2 Su valutazione esclusiva dell'organo amministrativo, l'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale e nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 23.1.

23.3 In particolare devono essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 24

Modalità di voto

24.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Articolo 25

Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione

25.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 15 componenti, nominati dall'Assemblea ordinaria.

25.2 Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre esercizi finanziari e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. I consiglieri sono rieleggibili.

25.3 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo Consiglio l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

25.4 Le cause di ineleggibilità e decadenza, incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto.

25.5 La denuncia prevista dall'art. 2409 del codice civile potrà essere presentata da tanti soci che rappresentino almeno un centesimo del capitale sociale.

25.6 La gestione dell'attività spetta al Consiglio di

Amministrazione, che dunque compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea per l'approvazione da parte della medesima:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Articolo 26

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

26.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente oppure, in ogni caso di impedimento di questi, dal Vice Presidente se nominato ed in caso di assenza anche di quest'ultimo o di mancata nomina, dal consigliere più anziano.

L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica ai consiglieri ed ai sindaci almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 24 (ventiquattro) ore di preavviso mediante telegramma, telefax o posta certificata

26.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno con cadenza trimestrale e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o sia richiesto da almeno due componenti in carica.

Le riunioni si svolgono presso la sede sociale o in luogo diverso, purché nel territorio nazionale, e sono

presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza di quest'ultimo, sono presiedute dal Vice Presidente se nominato ed in caso di assenza anche di quest'ultimo o di mancata nomina, dal consigliere più anziano.

26.3 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei consiglieri, che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

26.4 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 27

Cariche sociali

27.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea ordinaria, nomina un Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art.2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente, e/o ad un Comitato Esecutivo composto da tre a nove dei suoi membri. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato/i, il/i Vice Presidente/i.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, e



dura in carica fino alla scadenza del mandato degli Amministratori che lo compongono.

Nel caso che venga a mancare uno dei membri del Comitato Esecutivo per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirlo con un altro degli Amministratori.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale. Possono essere chiamati ad assistere alle sedute anche altri dirigenti della Società.

Le riunioni del Comitato esecutivo possono in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di poter ricevere, trasmettere, visionare documenti ed intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali circostanze, il Comitato si considera tenuto nel luogo dove si trova il presidente della riunione.

27.2 Restano in ogni caso attribuite alla competenza del Consiglio di amministrazione e non sono delegabili, oltre quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio di amministrazione, le decisioni nelle seguenti materie:

- (i) i piani pluriennali;
- (ii) l'approvazione del budget di esercizio e del piano degli investimenti;
- (iii) la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- (iv) l'acquisto, la sottoscrizione, il trasferimento a qualunque titolo di partecipazioni in altre società o enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con

warrant, nonché di aziende o rami aziendali;

(v) l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;

(vi) l'assunzione di finanziamenti di importo superiore a € 300.000 (trecentomila);

(vii) l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

(viii) La redazione della relazione allegata al budget di esercizio.

27.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche in persona diversa dai membri del Consiglio medesimo, dotato della dovuta idoneità professionale; questi avrà cura della redazione, su apposito libro, dei verbali delle sedute del Consiglio, che saranno sottoscritti dal Presidente e dal segretario stesso.

27.4 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della società e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società.

Articolo 28

Il Presidente

28.1 Il Presidente dura in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere.

28.2 Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Società di fronte a tutti i terzi ed in giudizio;
- ha facoltà di promuovere azioni, impugnative, istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi

- autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio; ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitri rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di amministrazione;
- nomina e revoca avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la società;
 - ha facoltà di conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti anche a persone estranee alla Società;
 - esercita le attribuzioni che gli sono eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti posti dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 29

I Vice Presidenti. Il Vice Presidente Vicario

29.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Presidenti ad uno dei quali possono essere assegnate le funzioni di Vice Presidente Vicario.

29.2. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o rinuncia, in quest'ultimo caso fino alla prima Assemblea.

L'adozione e la sottoscrizione da parte del Vice Presidente Vicario di atti di competenza del Presidente fa fede dell'assenza, dell'impedimento e della rinuncia del Presidente.

Articolo 30

Delega di attribuzioni a persone non facenti parte del Consiglio di amministrazione. Direttore Generale

30.1 Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di cui al presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori generali, dirigenti, dipendenti, poteri inerenti all'amministrazione.

30.2 In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

30.3. Il Consiglio può nominare commissioni di studio su determinate materie da esso trattate, formate da membri interni ed esterni al consiglio stesso, determinandone la eventuale retribuzione. A tali commissioni, aventi scopi meramente consultivi, non sono delegabili poteri del consiglio né poteri di rappresentanza della società.

Articolo 31

Compensi

31.1 L'Assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

31.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio sindacale.

Articolo 32

Collegio Sindacale

32.1 Il Collegio Sindacale è formato da tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

32.2 Il Collegio resta in carica tre esercizi finanziari, e ciascun membro del Collegio è rieleggibile.

32.3 Le cause di ineleggibilità e decadenza, la nomina, la cessazione, la sostituzione, la retribuzione e la responsabilità dei sindaci, nonché il funzionamento del Collegio sindacale sono regolati dalle disposizioni di legge.

32.4 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della

legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

32.5 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

Articolo 33

Revisione legale dei conti

33.1 La revisione legale dei conti sulla Società viene esercitata in via esclusiva da un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

33.2 L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, la quale determina il relativo corrispettivo nel rispetto della normativa vigente in materia.

33.3 Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2409-bis comma 2 del codice civile, l'esercizio della revisione legale dei conti può essere affidato al Collegio sindacale. In tal caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 34

Bilancio e utili

34.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di

ogni anno.

34.2 Gli utili netti risultano dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere reinvestiti.

34.3 Alla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione deve compilare il bilancio secondo i corretti principi contabili e con l'osservanza delle disposizioni di legge. Il bilancio deve essere comunicato ai Sindaci con la relazione ed i documenti giustificativi almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea Generale ordinaria e viene depositato nella sede sociale in visione ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea stessa insieme con la relazione sulla gestione e alla relazione dei Sindaci.

Articolo 35

Scioglimento e liquidazione

35.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

35.2 Per la nomina dei liquidatori e per i criteri di svolgimento della liquidazione si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 36

Conciliazione e Foro Competente

36.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere in primo luogo sottoposta ad un tentativo di conciliazione da svolgersi secondo la procedura prevista dal Regolamento di conciliazione della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Roma.

Qualora non si addivenga, nei tempi stabiliti dal Regolamento, alla conciliazione tra le parti o, in caso di conclusione con esito negativo, le parti saranno libere di adire il Tribunale competente.

36.2 Per tale ultima ipotesi, le parti convengono la competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Roma.

